SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 aprile 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2019.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Isola di Capo Rizzuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 24 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2017, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Isola di Capo Rizzuto (Crotone) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto a riposo dottor Domenico Mannino, dal viceprefetto aggiunto dottoressa Antonella Rotolo e dal funzionario economico finanziario dottor Stefano Tenuta;

Visto il proprio decreto, in data 3 gennaio 2019, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2019, con il quale il dottor Giuseppe Di Martino, viceprefetto aggiunto, è stato nominato componente della commissione straordinaria, in sostituzione della dottoressa Antonella Rotolo;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 2019;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Isola di Capo Rizzuto (Crotone), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2019

Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 711

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Isola di Capo Rizzuto (Crotone) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2017, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la radicata presenza della criminalità organizzata la cui perdurante ingerenza nel tessuto economico-sociale locale è stata accertata da recenti indagini giudiziarie.

Il prefetto di Crotone, con relazione del 23 febbraio 2019, ha posto in rilievo l'attività svolta ed i positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, rappresentando tuttavia che l'avviata azione di riorganizzazione e riconduzione alla legalità dell'ente non può ritenersi conclusa, proponendo pertanto la proroga della gestione commissariale.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già intrapresi sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica con la partecipazione del Procuratore della Repubblica di Crotone e del Procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, a conclusione della quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

L'attività della commissione straordinaria è stata improntata alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato ed interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

Nel settore urbanistico - dove si riscontra un notevole deficit di personale amministrativo e un rilevante arretrato di pratiche di condono edilizio e ordinanze di demolizione mai eseguite - è stato avviato l'*iter* per l'abbattimento di alcuni immobili comunali realizzati in difetto del prescritto titolo abilitativo. È inoltre in corso un'intensa attività di vigilanza per contrastare il fenomeno dell'abusivismo e porre un argine alle nuove costruzioni abusive che continuano ad essere realizzate.

In tale settore è altresì in corso di predisposizione il piano strutturale comunale la cui approvazione consentirà alla locale comunità di dispone di un importante strumento urbanistico.

Nel settore dei lavori pubblici, ove sono stati stanziati finanziamenti per rilevanti importi, l'organo di gestione straordinaria ha programmato una serie di indispensabili interventi di manutenzione straordinaria che riguardano, principalmente, la rete idrica e fognaria, il ripristino di alcune strade comunali, l'impianto di videosorveglianza ed il potenziamento infrastrutturale del porto.

Avvalendosi inoltre della professionalità di un funzionario assegnato ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è imminente il ripristino dell'erogazione dell'acqua potabile, servizio di fornitura di un bene primario che da oltre quattro anni è sospeso.

Particolare attenzione è stata poi dedicata alla materia ambientale con il completamento delle procedure finalizzate ad ottenere, dalle autorità sanitarie competenti, l'autorizzazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, relativamente agli scarichi delle acque reflue urbane di due depuratori presenti sul territorio comunale.

È opportuno che tali progettualità vengano seguite dallo stesso organo straordinario che le ha avviate, considerato che investono settori notoriamente esposti - anche per la rilevanza dei sottesi interessi economici - al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata.

Interventi significativi hanno interessato il settore economico, ove è stata riscontrata una situazione finanziaria deficitaria, stigmatizzata anche dalla sezione regionale della Corte dei conti in ordine ai rendiconti presentati negli anni precedenti lo scioglimento.

La commissione straordinaria ha avviato alcune procedure finalizzate a promuovere una virtuosa gestione del servizio di riscossione dei tributi locali da cui scaturiranno maggiori entrate per l'ente locale.

In tal senso è stato disposto un aumento dell'aliquota TARI e dell'imposta di soggiorno, mentre nell'ottica di ridurre il diffuso fenomeno dell'evasione tributaria è stato introdotto il «Documento di regolarità contributiva comunale» strumento che consentirà di verificare e regolarizzare la posizione contributiva dei cittadini.

In tale ambito è stata anche avviata la procedura concorsuale per concludere la certificazione dei toponimi e dei civici che consentirà di effettuare l'aggiornamento anagrafico dei residenti.

L'organo di gestione straordinaria, tenuto conto della riscontrata carenza sia organica che strutturale degli uffici comunali ha disposto, sin dall'inizio, una riorganizzazione dell'apparato burocratico dell'ente, assicurata anche attraverso il supporto di funzionari esperti nominati ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed assegnati a settori nevralgici per l'amministrazione, quali quello economico-finanziario e tecnico. Avvalendosi di tali professionalità è stato avviato un articolato processo di riassetto amministrativo attraverso la riduzione delle posizioni organizzative, la rotazione dei dipendenti con funzioni apicali e la sostituzione del segretario comunale.

Per far fronte alla evidenziata carenza di risorse umane è stata perfezionata l'assunzione di tre dipendenti mentre sono in corso di espletamento le procedure concorsuali per il reclutamento di ulteriori tre unità.

L'esigenza di completare l'intrapresa opera di riordino ed efficientamento dell'impianto organizzativo rende necessario il proseguimento della gestione commissariale.

Per i motivi descritti risulta, quindi, necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Isola di Capo Rizzuto (Crotone), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 26 marzo 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A02657

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2019.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Petronà.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 24 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2017, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Petronà (Catanzaro) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dottor Fabrizio Gallo, dal viceprefetto aggiunto dottor Luigi Guerrieri e dal funzionario economico finanziario dottor Luigi Scigliano;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 2019;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Petronà (Catanzaro), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2019
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 709

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Petronà (Catanzaro) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2017, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

L'organo di gestione straordinaria ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un contesto gestionale connotato da forti criticità nei diversi settori dell'amministrazione ed in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata.

Il prefetto di Catanzaro, nella relazione del 6 marzo 2019, ha evidenziato come l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, non può ritenersi conclusa, proponendo pertanto la proroga della gestione commissariale.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già avviati sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi il 6 marzo 2019, con la partecipazione del rappresentante della Procura distrettuale Antimafia, nel corso del quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

L'attività della commissione è stata improntata alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato ed interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa del comune, focalizzando la propria azione nei settori più significativamente esposti a fenomeni di diffusa illegalità e maggiormente permeabili da parte della criminalità organizzata con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

Uno dei primi interventi della commissione straordinaria ha riguardato il settore urbanistico nel quale sono state assunte iniziative per la definizione delle pratiche edilizie di sanatoria ed è stata avviata una capillare attività di controllo e di verifica sulle situazioni di abusivismo al fine di incidere sul fenomeno che in quel territorio è dilagante.

In tale ambito è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con la locale Procura della Repubblica al fine di dare tempestiva e puntuale esecuzione ai provvedimenti giudiziari di demolizione dei manufatti abusivi.

Il proseguimento della gestione commissariale consentirà di portare a compimento tali iniziative dimostrando come da un'amministrazione improntata ai principi di legalità ed efficienza possano derivare effetti positivi per la comunità locale.

L'organo di gestione straordinaria per far fronte alle riscontrate carenze dell'apparato burocratico ha disposto una diversa organizzazione degli uffici, anche attraverso il supporto di funzionari esperti assegnati in posizione di comando ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed assegnati a settori nevralgici quali l'area finanziaria, l'ambiente e la protezione civile. Inoltre ha provveduto all'assunzione di un vigile urbano mentre è attualmente in fase di svolgimento il concorso per il reclutamento di un ragioniere per le esigenze del settore finanziario contabile ed è in itinere anche la procedura concorsuale per l'assunzione di un addetto all'ufficio tributi.

In considerazione della rilevanza delle procedure amministrative sopracitate è necessario monitorarne attentamente l'andamento con particolare riferimento alle fasi conclusive delle assunzioni per assicurare il corretto inserimento del nuovo personale nella struttura burocratica dell'ente.

La commissione straordinaria, al fine di incidere sulla deficitaria situazione economico-fmanziaria dell'ente, ha avviato un'attenta verifica dei flussi di cassa promuovendo un'efficace azione di incremento delle entrate proprie dell'ente ed un attento monitoraggio dei flussi di cassa con l'obiettivo di risanare l'esposizione debitoria dell'ente e l'estinzione delle anticipazioni di cassa nell'anno finanziario.

La realizzazione di un ordinato sistema di contabilità, ispirato a principi di trasparenza e corretta gestione ed al rafforzamento delle connesse attività di riduzione dell'evasione tributaria, comporta considerevoli benefici per l'attività amministrativa e garantisce il miglioramento dei servizi essenziali in favore della comunità amministrata, costituendo altresì un deterrente per la reiterazione di comportamenti morosi.

Il completamento di tali progetti da parte dell'organo straordinario favorirà il recupero di credibilità delle istituzioni, dimostrando al contempo come un'amministrazione efficiente ed il rispetto delle regole possano tradursi in benefici per la popolazione.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Petronà (Catanzaro), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 26 marzo 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A02658

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2019.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Cassano All'Ionio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 24 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2017, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Cassano All'Ionio (Cosenza) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott. Mario Muccio, dal viceprefetto dott. Roberto Pacchiarotti e dal dirigente di seconda fascia - area I dott.ssa Rita Guida;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 2019;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Cassano All'Ionio (Cosenza), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2019
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 712

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cassano All'Ionio (Cosenza) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2017, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un ambiente reso estremamente difficile dalla presenza della criminalità organizzata.

Come rilevato dal prefetto di Cosenza nella relazione del 27 febbraio 2019, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo straordinario, non può ritenersi conclusa.

Le motivazioni addotte a sostegno della richiesta sono state condivise dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nella riunione tenuta il 26 febbraio 2019 con la partecipazione del procuratore distrettuale aggiunto antimafia, a conclusione della quale è emersa la necessità che la gestione commissariale sia prorogata per l'ulteriore termine previsto dalla legge.

È infatti emerso che le attività istituzionali dell'ente locale continuano a svolgersi in un contesto ambientale fortemente caratterizzato dalla radicata presenza di potenti sodalizi 'ndranghetisti che rendono tuttora concreto il rischio di illecite interferenze da parte della criminalità organizzata.

Le azioni intraprese dalla commissione straordinaria sono state improntate alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa del comune.

In tale direzione, è in corso di perfezionamento una «intesa per la legalità» finalizzata ad estendere l'applicazione delle cautele antimafia previste dall'art. 100 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 con riferimento agli affidamenti di lavori, servizi o forniture anche oltre cinque anni dall'intervenuto scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.

È stato inoltre dato impulso ad una incisiva riorganizzazione dell'apparato burocratico dell'ente, in relazione al quale è stata disposta una diversa articolazione improntata ad una maggiore flessibilità avviando alcune procedure concorsuali per l'immissione in ruolo di nuove figure apicali.

La rilevanza delle iniziative in argomento richiede che le stesse siano portate a termine dalla medesima commissione che le ha intraprese, in modo da evitare che indebite interferenze, condizionamenti o forme di ostruzionismo possano ostacolarne il buon esito.

Analogo impulso è stato impresso nel settore dell'igiene ambientale atteso che, a seguito dell'incendio verificatosi in una discarica comunale ad agosto 2017, si è reso necessario porre in essere interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza del sito.

Inoltre sono state intraprese mirate azioni di contrasto alle occupazioni abusive di immobili di proprietà dell'ente e all'abusivismo edilizio, fenomeni particolarmente diffusi nel territorio comunale.

È inoltre in via di definizione un progetto di manutenzione del c.d. canale degli Stombi, con il supporto dell'amministrazione regionale e della capitaneria di porto nonché un programma di iniziative finalizzate a promuove la fruizione turistica delle c.d. grotte di Sant'Angelo, che costituiscono una risorsa di notevole rilevanza economica per la comunità locale.

Le azioni promosse iniziano a dare i primi segnali positivi ed hanno consentito di intraprendere percorsi virtuosi per la risoluzione delle molteplici criticità che hanno causato lo scioglimento degli organi elettivi.

Nondimeno, la gravità del condizionamento di tipo mafioso, tuttora presente nel tessuto sociale ed economico, è tale da rendere necessaria una proroga del mandato della commissione sia per consolidare i risultati conseguiti nel corso della prima fase di gestione straordinaria sia per portare a conclusione le procedure di risanamento in atto.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Cassano All'Ionio (Cosenza), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 26 marzo 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A02659

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 aprile 2019.

Contingente e modalità di cessione del dittico *fior di conio* composto da una moneta da 2 euro, celebrativa del «500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci», e da una moneta da 1 euro circolante, millesimo 2019.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'articolo 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea de 11 ottobre 2018, trasmessa con nota del 12 ottobre 2018 n. 12857, relativa all'autorizzazione dell'emissione della moneta da 2 euro dedicata al «500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci», millesimo 2019;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 18 ottobre 2018, n. 86885, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2018, con il quale si autorizza l'emissione e il corso legale della moneta a circolazione ordinaria da euro 2 dedicata al «500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci», millesimo 2019;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 19 novembre 2018, n. 96886, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2018, di rettifica del decreto del direttore generale del Tesoro 18 ottobre 2018, n. 86885;

Visti in particolare gli articoli 1 e 3 del citato decreto 18 ottobre 2018, n. 86885, con i quali sono stati rispettivamente stabiliti le caratteristiche artistiche della faccia nazionale e il corso legale della moneta da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2019, commemorativa del «500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci»;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione del dittico *fior di conio*, composto da una moneta da 2 euro, celebrativa del «500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci», e da una moneta da 1 euro circolante;

Decreta:

Art. 1.

Il dittico *fior di conio* composto da una moneta da 2 euro, celebrativa del «500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci», e da una moneta da 1 euro circolante, sarà disponibile dal 29 aprile 2019.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale del dittico *fior di conio* con moneta da 2 euro, celebrativa del «500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci», e moneta da 1 euro circolante, confezionato in capsula con astuccio in cartoncino, è determinato in euro 60.000,00, pari a 20.000 dittici.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare il dittico entro il 29 ottobre 2019, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

- on-line sul sito www.shop.ipzs.it;
- direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. di via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;
- mediante richiesta d'acquisto, effettuata con il modulo d'ordine scaricabile dal sito www.shop.ipzs.it, trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: ordzecca@ipzs.it;
- presso gli spazi espositivi dell'Istituto in occasione di eventi o mostre del settore.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente secondo le modalità indicate sul sito www.shop.ipzs.it, ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Il suddetto dittico può essere ceduto applicando uno sconto del 10% per ordini superiori alle 1.000 unità e del 25% per ordini superiori alle 5.000 unità.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento. A tale fine saranno presi in considerazione esclusivamente gli ordinativi corredati dall'indicazione delle monete richieste e degli estremi del pagamento, da effettuarsi unicamente secondo le modalità indicate sul sito www.shop.ipzs.it

Qualora le quantità richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

- numero verde IPZS: 800864035;
- fax: 06-85083710;
- e-mail: infoshop@ipzs.it;
- internet: www.shop.ipzs.it

I prezzi di vendita al pubblico sono pertanto così distinti:

da	1 a	1.000 unità	euro 18,00;
da	1001 a	5.000 unità	euro 16,20;
da	5001 a	unità	euro 13,50.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare nella richiesta il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici o la documentazione equipollente in caso di soggetti residenti in paesi esteri.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete presso i punti vendita IPZS di via Principe Umberto 4 e Agenzia Vendita "Spazio Verdi", piazza G. Verdi 1 - Roma deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di dittici richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2019

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

19A02737
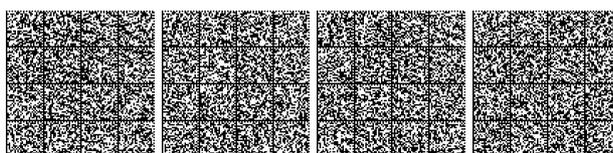
MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 aprile 2019.

Utilizzo parziale dell'accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2019, a seguito di verifiche dei gettiti IMU e TASI.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 921, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), che per lo stesso anno ha confermato l'erogazione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna del Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 380, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per gli stessi importi indicati negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) del 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 2018;

Rilevato che la stessa disposizione ha altresì confermato un accantonamento di 15 milioni di euro, a valere sulla dotazione complessiva, già previsto per l'anno 2018 dall'art. 7 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, finalizzato prioritariamente all'attribuzione di eventuali conguagli ai singoli comuni, derivanti da rettifiche dei valori dei gettiti IMU e TASI, e che le assegnazioni sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Considerato che in sede di tavolo tecnico istituito presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è proceduto alla verifica, per alcuni comuni, dei valori utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale, che ha generato la necessità di rettifiche per l'anno 2019, per un importo complessivo pari a euro 2.468.584,24;

Ritenuto di rinviare ad un successivo decreto ulteriori rettifiche che si rendessero necessarie nel corso dell'anno 2019;

Sentito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 14 febbraio 2019;

Decreta:

Articolo unico

Utilizzo parziale dell'accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2019, a seguito di verifiche dei gettiti IMU e TASI

1. A favore dei comuni per i quali, in sede di verifica tecnica, sulla base dei gettiti stimati IMU e TASI, è stata riscontrata l'esigenza di rettificare i valori utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019, si provvede all'attribuzione a titolo di conguaglio di ulteriori risorse finanziarie, per un importo complessivo pari ad euro 2.468.584,24 , nelle misure indicate pro-quota nell'allegato *A)*.

2. Ai fini di cui al comma 1, si ricorre all'utilizzo parziale delle risorse di cui all'accantonamento pari a 15 milioni di euro, previsto dall'art. 1, comma 921, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), a valere sulla dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2019

Il Ministro dell'interno
SALVINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA
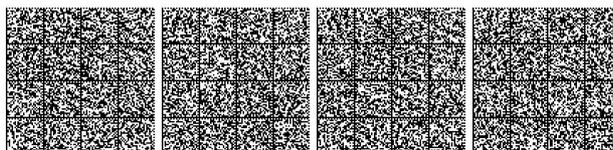
ALLEGATO *A)*

Fondo di solidarietà comunale - anno 2019 -
Utilizzo parziale dell'accantonamento di 15 milioni di euro
di cui all'art. 1, comma 921, della legge di bilancio 2019 - legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori e dei criteri di riparto

1	Abruzzo	AQ	Ovindoli	52.082,00
2	Campania	BN	Pietrelcina	4.563,67
3		SA	Casal Velino	8.370,76
4	Liguria	GE	Genova	2.012.018,00
5		GE	Lavagna	37.567,45
6	Lombardia	BG	Ardesio	36.895,57
7		BS	Rudiano	18.758,82
8		LC	Brivio	1.596,52
9		MB	Carnate	37.127,00
10		PV	Breme	10.000,00
11		PV	Valle Lomellina	20.000,00
12		PV	Valeggio	30.652,00
13	Piemonte	AL	Predosa	10.492,00
14		AT	San Martino Alfieri	25.539,00
15		CN	Bra	75.318,64
16		VC	Casanova Elvo	8.655,81
17		VC	Crova	31.657,00
18		VC	Rive	6.860,00
19	Sicilia	CT	Ramacca	40.430,00
			Totale	2.468.584,24

19A02688

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 15 febbraio 2019.

Modalità di presentazione ed approvazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi DOP e IGP.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, ed in particolare l'art. 150, che detta disposizioni per la regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;

Visto l'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 12 ottobre 2012, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, ed in particolare, l'art. 10 e l'allegato allo stesso decreto, contenente le linee guida per l'attuazione dei piani per la regolazione dell'offerta;
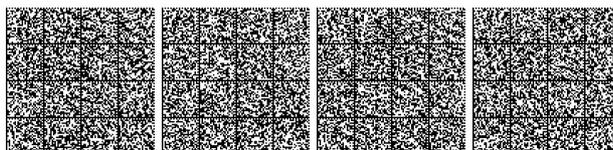
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, protocollo n. 2696/2013, relativo alla «costituzione del Comitato per la valutazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a DOP ed IGP, ai sensi dell'art. 126-*quinquies* del regolamento (CE) n. 1234/2007», ed il decreto prot. n. 2841/2016 relativo al «rinnovo dei componenti del Comitato»;

Visto il «regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato» adottato ai sensi del punto 3, lettera *c)* delle linee guida allegate al decreto 12 ottobre 2012, recante il prot. n. 4580/2013, ed i relativi «criteri per la valutazione e l'istruttoria dei piani».

Considerato che è necessario abrogare l'art. 10 del citato decreto 12 ottobre 2012, e le disposizioni e gli atti ad esso correlati, al fine di semplificare le procedure di adozione dei piani ed assicurare maggiore chiarezza;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 gennaio 2019;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce modalità di applicazione dell'art. 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo alla regolazione dell'offerta del formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

2. L'adozione di norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di cui al comma 1, è subordinata, per ogni singolo formaggio, alla presentazione della richiesta di approvazione di un «piano di regolazione dell'offerta», di seguito denominato «Piano», da parte di un soggetto legittimato.

Art. 2.

Soggetti legittimati

1. Possono presentare i «Piani» di cui all'art. 1, comma 2:

a) le organizzazioni di produttori del settore lattiero caseario riconosciute ai sensi dell'art. 152, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b) le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'art. 157, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) i gruppi di operatori di cui all'art. 3, punto 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Art. 3.

Presupposti per la presentazione ed approvazione dei piani

1. Ai fini dell'approvazione dei piani è necessaria l'esistenza di un accordo preventivo tra le parti interessate operanti nella zona geografica delimitata ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera *c)*, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

2. All'accordo devono aderire almeno i 2/3 dei produttori del formaggio in causa che rappresentino almeno i 2/3 della produzione dello stesso formaggio, ed almeno i 2/3 dei produttori del latte crudo, o dei loro rappresentanti, che rappresentino almeno i 2/3 della produzione del latte crudo utilizzato per la produzione dello stesso formaggio.

Art. 4.

Definizione dell'accordo preventivo e adesione dei produttori latte

1. L'accordo dei produttori di formaggio è formalizzato attraverso l'approvazione del «Piano» con apposita deliberazione decisionale del soggetto proponente, individuato sulla base delle disposizioni dello statuto.

2. L'approvazione del «Piano» da parte del soggetto proponente deve avvenire con congruo rispetto alla sua entrata in vigore, onde consentire l'adesione dei produttori di latte e lo svolgimento del relativo *iter* di approvazione da parte delle amministrazioni interessate.

3. Tutti i produttori del formaggio cui si riferisce il «Piano» devono essere informati della procedura di adozione e devono poter prendere visione del «Piano», al fine di poter manifestare preventivamente la propria posizione.

4. I produttori singoli di latte aderiscono all'accordo attraverso la sottoscrizione di specifica dichiarazione. A tal fine il soggetto proponente assicura la massima diffusione degli obiettivi e del contenuto del «Piano», tramite la pubblicazione sul proprio portale del documento e della modulistica per l'adesione.

5. Le cooperative e le organizzazioni di produttori possono aderire all'accordo attraverso la deliberazione dell'organo decisionale competente, nel rispetto della relative norme statutarie.

6. Con la deliberazione di cui al comma 5, le cooperative e le organizzazioni di produttori aderiscono all'accordo per i soci ed i relativi quantitativi di latte rappresentati, sulla base di quanto definito nello statuto.

7. Il mandato conferito ad eventuali rappresentanti, da parte dei singoli produttori di latte, deve essere associato dai rappresentanti ad ogni singolo «Piano» in relazione ai quantitativi interessati, in modo da evitare duplicazioni nel computo dei quantitativi dei soggetti coinvolti.

8. I dati produttivi, tutte le informazioni e gli elementi di calcolo di cui al presente articolo sono riferiti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Art. 5.

Obiettivi e contenuti del «Piano»

1. Il «Piano» disciplina l'offerta di un solo formaggio a DOP o IGP ed è predisposto nel rispetto di quanto prescritto all'art. 150, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. La data di inizio e la durata delle norme vincolanti devono essere indicate nel «Piano». L'inizio del periodo può essere diverso dall'inizio dell'anno solare, in maniera conforme al disciplinare di produzione.
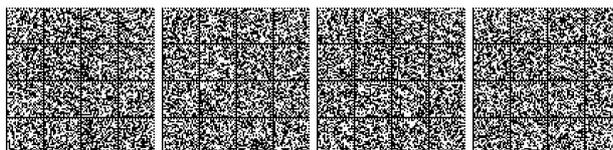
3. L'obiettivo del «Piano» è quello di stabilire le norme di regolazione dell'offerta produttiva rivolte ad adeguare l'offerta alla domanda, al fine di garantire valore aggiunto, mantenere la qualità dei formaggi a DOP o IGP, tendendo a definire un punto di equilibrio produttivo onde prevenire squilibri di mercato.

4. Le azioni che si intendono adottare, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, sono descritte nel «Piano». Ai fini della programmazione possono essere stabiliti, a carico dei produttori di formaggio, vincoli qualitativi nonché vincoli quantitativi e contributi aggiuntivi in relazione alle quantità prodotte. Tali elementi sono descritti nel «Piano» e possono essere previste modalità differenziate rivolte alla capacità dei caseifici di acquisire nuove quote nel mercato interno o estero.

5. L'entità degli eventuali contributi aggiuntivi deve essere proporzionata agli obiettivi del «Piano», e non potrà subire modifiche nel corso di ciascun anno di applicazione.

6. Nel «Piano» sono specificate le azioni previste, ai fini del rispetto dell'art. 150, paragrafo 4, lettere da *d)* a *J)* del regolamento UE n. 1308/2013, con particolare riferimento alle prescrizioni riprese alla lettera *h)*, affinché le norme per la regolazione dell'offerta non creino discriminazioni, non rappresentino un ostacolo per l'accesso dei nuovi operatori, né creino pregiudizio ai piccoli produttori.

7. Il «Piano» prevede un monitoraggio annuale del mercato del formaggio in questione e dei prodotti correlati, previa specifica individuazione dei prodotti da sottoporre ad osservazione, al fine di verificare eventuali effetti negativi su altri prodotti.

8. Ai fini della sua approvazione il «Piano» deve essere corredato da una accurata analisi del mercato, riferita ad un periodo di almeno cinque anni, con elaborazione dei dati di mercato disponibili, e dall'analisi sulla possibile evoluzione delle condizioni dell'offerta e della domanda, sia sul mercato interno che sul mercato internazionale. Il «Piano» deve contenere tutte le indicazioni utili per consentire una oggettiva valutazione, ed essere corredato dell'analisi di impatto sul mercato con particolare riferimento al mercato del latte nella zona interessata, alle destinazioni alternative del latte, al mercato dei formaggi, alle misure finalizzate ad evitare eventuali distorsioni di concorrenza, ed alle prospettive per lo sviluppo di nuovi mercati.

9. Devono essere illustrate le azioni da realizzare con le risorse derivate da un'eventuale applicazione della contribuzione aggiuntiva, volte a creare condizioni di stabilità del mercato (es. promozione, export, ritiri temporanei, accordi con la GDO, allungamento del periodo di stagionatura, etc.), a tutela dei soggetti della filiera.

10. Il «Piano» deve garantire:

a) che tutti i soggetti aventi titolo (produttori di latte e caseifici) siano correttamente informati delle fasi del «Piano», tenendo conto delle diverse realtà cooperative e private;

b) chiarezza nell'attribuzione delle eventuali indicazioni produttive di riferimento. Queste devono essere assegnate in maniera evidente ai produttori o ai caseifici, deve esserne specificata l'unità di misura (kg di latte, kg di formaggio, numero di «forme») e gli eventuali meccanismi di trasferimento;

c) flessibilità nella gestione del punto d'equilibrio produttivo o, conseguentemente, nella gestione delle quote produttive. Il Piano deve specificare il punto di riferimento produttivo di partenza e prevedere un obiettivo finale di produzione, definendo meccanismi di adeguamento in relazione all'andamento del mercato.

11. Il «Piano» è corredato dalla documentazione idonea a dimostrare la preventiva esistenza dell'accordo di cui all'art. 3, a tal fine deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno concluso l'accordo.

Art. 6.

Presentazioni dei «Piani»

1. Le domande di approvazione dei «Piani» sono presentate dai soggetti legittimati, almeno centoventi giorni prima dell'inizio dell'applicazione dei «Piani», alla regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade la produzione del formaggio oggetto del «Piano» e, contestualmente, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, ufficio PIUE VI.

2. Qualora l'area geografica di cui all'art. 7, paragrafo 1, lettera *c)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 comprenda più regioni o province autonome, la domanda di cui al comma 1 è presentata alla regione o provincia autonoma in cui si realizza la percentuale maggiore della produzione del formaggio, che svolge i compiti di capofila per il necessario coordinamento con le regioni o province autonome interessate anche ai fini dell'istruttoria preliminare.

3. L'istanza per l'adozione del «Piano» è presentata via PEC, o in formato cartaceo, agli indirizzi istituzionali, è sottoscritta dal legale rappresentate ed è accompagnata, pena l'irricevibilità della stessa, dai seguenti allegati:

a) Piano di regolazione dell'offerta;

b) delibera del competente organo decisionale dal quale risulti la volontà di presentare il Piano di regolazione dell'offerta;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, del soggetto legittimato alla presentazione del «Piano», che attesti:

l'accordo preventivo di adesione al «Piano» di regolazione dell'offerta di almeno i 2/3 dei produttori del formaggio che rappresentino almeno 2/3 della produzione del formaggio oggetto del Piano nell'area geografica in cui ricade la produzione dello stesso;

l'accordo preventivo di adesione al «Piano» di regolazione dell'offerta di almeno i 2/3 dei produttori di latte o dei loro rappresentanti, che rappresentino almeno 2/3 della produzione del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio in causa;

d) elenco, secondo il modello di cui all'allegato A, di tutti i produttori di latte che hanno aderito all'accordo preventivo, con la specifica dei quantitativi di latte ascrivibili ad ogni soggetto, singolo o associato. I quantitativi

di latte indicati devono essere quelli destinati alla produzione del formaggio cui si riferisce il Piano; l'elenco va inviato anche in formato elaborabile;

e) elenco, secondo il modello di cui all'allegato B, di tutti i produttori di formaggio che hanno aderito all'accordo preventivo, con la specifica dei quantitativi di formaggio ascrivibili ad ogni soggetto; l'elenco va inviato anche in formato elaborabile.

Art. 7.

Durata del «Piano»

1. Il «Piano» può avere una durata massima di tre anni, può essere rinnovato dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta, e non ha effetto retroattivo.

2. È possibile proporre modifiche integrative ad un «Piano» approvato ed in corso di applicazione ed, in tal caso, la procedura è la medesima di cui al precedente art. 6 e le modifiche integrative si applicheranno per la durata residua del «Piano».

Art. 8.

Istruttoria della domanda da parte delle regioni

1. La regione o provincia autonoma che ha ricevuto la domanda, effettua l'istruttoria preliminare volta ad accertare la completezza della documentazione.

2. La stessa regione o provincia autonoma procede alla verifica dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 attraverso i dati richiesti agli organismi di controllo, di cui all'art. 36 del regolamento (UE) n. 1151/2012.

3. Il controllo di cui al comma 2 riguarda, a campione, anche i singoli produttori aderenti all'accordo, nella misura di almeno l'1% dei produttori di latte, in numero non inferiore a venti soggetti, ed il 10% dei caseifici, in numero non inferiore a dieci unità.

4. L'istruttoria di cui al comma 1 si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione del «Piano» con la trasmissione al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, ufficio PIUE 6, di una dettagliata relazione sulle operazioni di controllo svolte, e sugli esiti dei controlli.

Art. 9.

Istruttoria della domanda da parte del Mipaaft e criteri di esame

1. L'istruttoria relativa all'esame delle condizioni economiche e della coerenza del Piano con la normativa unionale, in vista della predisposizione ed adozione del decreto di approvazione del «Piano», è svolta dall'ufficio PIUE 6 della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea.

2. L'ufficio PIUE 6 esamina la documentazione inviata dalla regione e conclude l'istruttoria di competenza entro centoventi giorni dalla presentazione del Piano.

3. Viene altresì verificato che il «Piano» risponda ai requisiti prescritti all'art. 5, e che esso sia compatibile con la relativa normativa unionale.

4. Ai fini dell'esame delle condizioni economiche e della coerenza del «Piano» con la normativa unionale, l'ufficio PIUE 6 può effettuare consultazioni con le regioni interessate e con l'ISMEA.

5. Il «Piano» è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed è pubblicato nel sito dello stesso Ministero.

Art. 10.

Obblighi post approvazione e controlli

1. I soggetti interessati, dopo l'approvazione del «Piano», presentano annualmente al Ministero una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con l'indicazione delle misure adottate, da adottare e dei risultati ottenuti. La relazione evidenzia, altresì, l'impatto dell'adozione del «Piano» sul mercato del latte nella zona interessata.

Art. 11.

Abrogazioni

Le disposizioni di seguito elencate sono abrogate e sostituite dal presente decreto:

a) l'art. 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 12 ottobre 2012, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, e le linee guida allegate allo stesso decreto;

b) il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 2696/2013, relativo alla «costituzione del Comitato per la valutazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a DOP ed IGP, ai sensi dell'art. 126-*quinquies* del regolamento (CE) n. 1234/2007» ed il decreto prot. n. 2841/2016 relativo al «rinnovo dei componenti del Comitato»;

c) il «regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato» adottato ai sensi del punto 3, lettera *c)* delle linee guida allegate al decreto 12 ottobre 2012, recante il prot. n. 4580/2013, ed i relativi «criteri per la valutazione e l'istruttoria dei piani».

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2019

Il Ministro: CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 196

19A02637
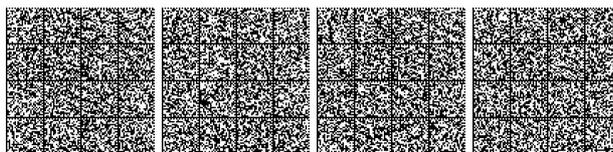
DECRETO 4 aprile 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela IGP Carota Novella di Ispica a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Carota Novella di Ispica».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1214 della Commissione del 17 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee L 335 del 18 dicembre 2010 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Carota Novella di Ispica»;

Visto il decreto del 15 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 29 del 4 febbraio 2013, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela IGP Carota Novella di Ispica il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Carota Novella di Ispica»;

Visto il decreto del 9 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 2 marzo 2016, con il quale è stato confermato al Consorzio di tutela IGP Carota Novella di Ispica l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Carota Novella di Ispica»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
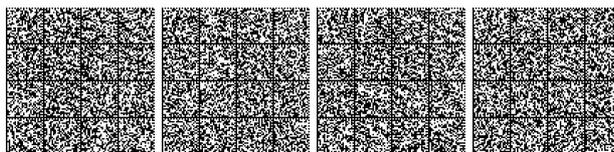
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente a mezzo pec in data 29 gennaio 2019 (prot. Mipaaft n. 6411) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo suolo e salute con nota del 12 febbraio 2019 (prot. Mipaaf n. 9894), autorizzato a svolgere le attività di controllo sull'indicazione geografica protetta «Carota Novella di Ispica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela IGP Carota Novella di Ispica a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Carota Novella di Ispica»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto del 15 gennaio 2013, e rinnovato con decreto 9 febbraio 2016, al Consorzio di tutela IGP Carota Novella di Ispica con sede legale in Ispica, via Benedetto Spadaro n. 97, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Carota Novella di Ispica».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 15 gennaio 2013 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2019

Il dirigente: POLIZZI

19A02690

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 marzo 2019.

Cancellazione dal registro delle imprese di trentanove società cooperative aventi sedi nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Veneto, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, ed in particolare l'art. 12;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze dell'attività di revisione relativa alle cooperative di cui all'allegato elenco, nonché degli accertamenti effettuati d'ufficio presso il competente registro delle imprese;

Considerato che le trentanove cooperative aventi sede nelle regioni: Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Veneto, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia riportate nell'elenco allegato, si trovano in stato di liquidazione volontaria con nomina di liquidatore ordinario e non provvedono al deposito del bilancio di esercizio da cinque anni;

Tenuto conto che, laddove presente, è stato visionato l'ultimo bilancio di esercizio presentato e che per lo stesso non si è rilevata la presenza di beni immobili;

Rilevato che sono, conseguentemente accertati i presupposti di cui all'art. 2545-*octiesdecies,* secondo comma del codice civile, ai fini della cancellazione delle predette società cooperative dal registro delle imprese, a cura dei conservatori territorialmente competenti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'allegato elenco di trentanove cooperative aventi sede legale nelle regioni sopra indicate.

Art. 2.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità di vigilanza formale e motivata domanda, intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, si procede alla cancellazione dal registro delle imprese secondo il procedimento di cui all'art. 2545-*octiesdecies*, terzo comma, del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 8 marzo 2019

Il direttore generale: CELI

ELENCO N. 2 CANC 2019

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Regione	Bilancio
1	WORK GROUP SOCIETA' COOPERATIVA	03711410401	RN-305235	RIMINI (RN)	EMILIA ROMAGNA	2010
2	THE AGENCY - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	03510050408	FO-303702	CESENA (FO)	EMILIA ROMAGNA	2008
3	ATLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02681200404	RN-277588	RIMINI (RN)	EMILIA ROMAGNA	2008
4	NCS SOCIETA' COOPERATIVA	03594390407	RN-299854	RIMINI (RN)	EMILIA ROMAGNA	2006
5	COOPERATIVA GARANZIA FIDI PER LE IMPRESE ARTIGIANE DELLA ROMAGNA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA "FIDIART ROMAGNA S.C.A.R.L."	03337740405	RN-288376	RICCIONE (RN)	EMILIA ROMAGNA	2008
6	DYSCOLOS SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	00912330578	RM-1302783	MONTEROTONDO (RM)	LAZIO	2010
7	COOPERATIVE ORGANIZZATE LOGISTICA E TRASPORTO - SOCIETA' COOPERA-TIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA "C.O.L.T. S.C. A R.L."IN LIQUIDAZIONE	07544911006	RM-1041159	ROMA (RM)	LAZIO	2011
8	COOPERATIVA ZEFFIRO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	09466061000	RM-1167789	ROMA (RM)	LAZIO	2007
9	"COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZIO SOCIALE LE API A R.L." IN LIQUIDAZIONE	06565481006	RM-976916	FIUMICINO (RM)	LAZIO	2011
10	SOCIETA' COOPERATIVA LITTORIA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	09912631000	RM-1196564	ROMA (RM)	LAZIO	2008
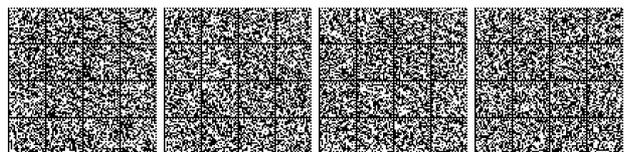
N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Regione	Bilancio
11	TAXITALIA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	05462511006	RM-897702	ROMA (RM)	LAZIO	2007
12	S.T.P. - SERVIZI TRASPORTO PERSONE - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	08605241002	RM-1107625	ROMA (RM)	LAZIO	2007
13	OIL GEST - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE	10690961007	RM-1250159	GUIDONIA MONTECELIO (RM)	LAZIO	2012
14	CO.A.P. AUTONOLEGGIO POMEZIA - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	05633001002	RM-908189	ROMA (RM)	LAZIO	2006
15	MILLENNIOTERZO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS IN LIQUIDAZIONE	10256241000	RM-1221000	MANZIANA (RM)	LAZIO	2012
16	COOPERATIVA FIORI DA ROMA A R.L.	04334291004	RM-756806	ROMA (RM)	LAZIO	NO
17	CENTRO ATTIVITA CINOFILE - LA VALLETTA SOCIETA'COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	03284490582	RM-431139	ROMA (RM)	LAZIO	2011
18	C.L.A.S. - COOPERATIVA LAZIALE ASSISTENZA SOCIALE - SOCIETA COOPERATIVA DI SERVIZI A RESPONSABILITA LIMITATA	97012080582	RM-476906	ROMA (RM)	LAZIO	NO
19	AUTOTRASPORTI CITTA DEL MOBILE SOC. COOP. A RESPONSABILITA LIMITATA	02309140586	RM-397732	ROMA (RM)	LAZIO	NO
20	S. UBERTO - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA LIMITATA	80212690582	RM-816826	ROMA (RM)	LAZIO	97
21	CEDIMAVO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	80421960586	RM-275447	ROMA (RM)	LAZIO	2005
22	"SAN CAMILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" IN LIQUIDAZIONE	01323730083	IM-116652	IMPERIA (IM)	LIGURIA	2006

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Regione	Bilancio
23	METROCOOP PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	01292400080	IM-113992	SANREMO (IM)	LIGURIA	2007
24	CROCE VERDE COGEMA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. IN LIQUIDAZIONE	01130200114	SP-103300	LA SPEZIA (SP)	LIGURIA	2012
25	PROGET SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	03585080231	VR-348307	VERONA (VR)	VENETO	2006
26	MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	06589320966	MI-1901149	RHO (MI)	LOMBARDIA	2009
27	CRESCITA E LAVORO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	02171330463	CO-312741	COMO (CO)	LOMBARDIA	NO
28	L.T. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	09874520019	TO-1087444	CALUSO (TO)	PIEMONTE	2011
29	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L. NIKODEMO	08293740018	TO-961265	NICHIELINO (TO)	PIEMONTE	2004
30	SERVIZI DI INTERVENTO VELOCE SDIV PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	02574190928	CA-209172	GIBA (CA)	SARDEGNA	2011
31	MASTERPRINT SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	02593730928	CA-210193	VILLA CIDRO (CA)	SARDEGNA	2012
32	COOPERATIVA PRIMULA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA POPOLARE	06161740631	NA-476058	BOSCOTRECASE (NA)	CAMPANIA	2011
33	MAGONE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	07651480639	NA-645208	NAPOLI (NA)	CAMPANIA	2010

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Regione	Bilancio
34	COOP. ESSE C. A R.L. - S.C.R.L.	02744080652	SA-240003	BELLIZZI (SA)	CAMPANIA	NO
35	SAN MATTEO SOCIETA' COOPERATIVA	02948160789	CS-200722	CORIGLIANO ROSSANO (CS)	CALABRIA	NO
36	ASTRA SOCIETA' COOPERATIVA	03325180960	CS-208120	TREBISACCE (CS)	CALABRIA	2006
37	BIERRE DUE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	01411420761	PZ-109661	SANT'ARCANGELO (PZ)	BASILICATA	2007
38	MIRARES SOC. COOPERATIVA IN LIQUIDAZIOI	04084200759	LE-266017	PARABITA (LE)	PUGLIA	2010
39	SERENA ASSISTENZA TRANI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSA	06901390721	BA-517900	ANDRIA (BA)	PUGLIA	2012

19A02633

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Febuxostat Accord»

Estratto determina n. 602/2019 del 2 aprile 2019

Medicinale: FEBUXOSTAT ACCORD.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U. World Trade Center, Moll de Barcelona s/n, Edifici Est, 6a planta, Barcellona, 08039 - Spagna.

Confezioni:

«80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 045988019 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 045988021 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 045988033 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 045988045 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 045988058 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 045988060 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 045988072 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 045988084 (in base 10);

«120 mg - compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 045988096 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film (compressa).

Validità prodotto integro: trenta mesi.

Composizione:

principio attivo:

ogni compressa contiene 80 mg di febuxostat (come sale di magnesio);

ogni compressa contiene 120 mg di febuxostat (come sale di magnesio).

Eccipienti:

nucleo della compressa: lattosiomonoidrato, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa, croscarmellosa sodica, ossido di magnesio, silice, colloidale idrato, magnesio stearato;

rivestimento della compressa:

rivestimento giallo contenente: alcol polivinilico, titanio diossido (E171), macrogol, talco, ossido di ferro giallo (E172).

Produttore del principio attivo: SauravChemicals Limited Unit-III, Village Bhagwanpura, Barwala Road, Derabassi 140 507 State Punjab, District Ajitgarh / S.A.S. Nagar (Mohali), India.

Rilascio lotti:

Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str. 153 51 Pallini, Attiki, Grecia;

Pharmathen International S.A. Industrial Park Sapes, Block No 5 69300 Rodopi Prefecture, Grecia;

Pharmadox Healthcare Ltd KW20A Kordin Industrial Park PLA 3000 Paola, Malta.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo lotti: Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str. 153 51 Pallini, Attiki, Grecia.

Confezionamento primario e secondario, controllo lotti: Pharmathen International S.A. Industrial Park Sapes, Block No 5 69300 Rodopi Prefecture, Grecia.

Confezionamento secondario, controllo lotti: Pharmadox Healthcare Ltd KW20A Kordin Industrial Park PLA 3000 Paola, Malta.

Confezionamento secondario:

Accord Healthcare Limited Unit C & D, Homefield Business Park, Homefield Road CB9 8QP Haverhill Regno Unito;

Synoptis Industrial Sp. z o.o. ul. Rabowicka 15 62-020 Swarzędz, Wielkopolskie, Polonia.

Indicazioni terapeutiche.

«Febuxostat Accord» 80 mg:

«Febuxostat Accord» è indicato per il trattamento dell'iperuricemia cronica con deposito di urato (compresa un'anamnesi, o la presenza, di tofi e/o di artrite gottosa).

«Febuxostat Accord» è indicato negli adulti.

«Febuxostat Accord» 120 mg:

«Febuxostat Accord» è indicato per il trattamento dell'iperuricemia cronica con deposito di urato (compresa un'anamnesi, o la presenza, di tofi e/o di artrite gottosa).

«Febuxostat Accord» è indicato per la prevenzione e il trattamento dell'iperuricemia in pazienti adulti sottoposti a chemioterapia per neoplasie ematologiche maligne con rischio di sindrome da lisi tumorale (TLS) da intermedio ad alto.

«Febuxostat Accord» è indicato negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 045988021 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 10,02.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,80.

Nota AIFA: 91.

Confezione: «120 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 045988072 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 10,02.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,80.

Nota AIFA: 91.

L'indicazione terapeutica «Febuxostat Accord è indicato per la prevenzione e il trattamento dell'iperuricemia in pazienti adulti sottoposti a chemioterapia per neoplasie ematologiche maligne con rischio di sindrome da lisi tumorale (TLS) da intermedio ad alto» non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Febuxostat Accord» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Febuxostat Accord» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02615

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Febuxostat Zentiva»

Estratto determina n. 603/2019 del 2 aprile 2019

Medicinale: FEBUXOSTAT ZENTIVA.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. viale L. Bodio n. 37/B - 20158 Milano.

Confezioni:

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044982015 (in base 10);

«80 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044982027 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044982039 (in base 10);

«120 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044982041 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: febuxostat.

Produttori prodotto finito:

produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti: Zentiva k.s. U Kabelovny 130 10237 Praga 10 - Dolní Měcholupy - Repubblica Ceca.

produzione: Catalent Germany Schorndorf GmbH Schorndorf GmbH - DDS Steinbeisstraße 1-2, Baden-Wuerttemberg 73614 Schorndorf, Germania.

confezionamento secondario: PB Beltracchini s.r.l. via S. Erasmo, 6 - 20027 Rescaldina (MI) - Italia.

Produttore del principio attivo: Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd, Chuannan site. Chuannan, Duqiao, Linhai, Zhejiang, 317016, Cina.

Indicazioni terapeutiche:

«Febuxostat Zentiva» è indicato per il trattamento dell'iperuricemia cronica con deposito di urato (compresa un'anamnesi, o la presenza, di tofi e/o di artrite gottosa).

«Febuxostat Zentiva» è indicato per la prevenzione e il trattamento dell'iperuricemia in pazienti adulti sottoposti a chemioterapia per neoplasie ematologiche maligne con rischio di Sindrome da Lisi Tumorale (TLS) da intermedio ad alto. (solo per il dosaggio da 120 *mg)*.

«Febuxostat Zentiva» è indicato negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044982015 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 10,02.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,80.

Nota AIFA: 91.

Confezione: «120 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044982039 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 10,02.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 18,80.

Nota AIFA: 91.

Indicazioni rimborsate dal SSN:

«Febuxostat Zentiva» è indicato per il trattamento dell'iperuricemia cronica con deposito di urato (compresa un'anamnesi, o la presenza, di tofi e/o di artrite gottosa).

Indicazioni non rimborsate dal SSN:

«Febuxostat Zentiva» è indicato per la prevenzione e il trattamento dell'iperuricemia in pazienti adulti sottoposti a chemioterapia per neoplasie ematologiche maligne con rischio di Sindrome da Lisi Tumorale (TLS) da intermedio ad alto. (solo per il dosaggio da 120 *mg)*.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Febuxostat Zentiva» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Febuxostat Zentiva» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02616

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinto»

Estratto determina n. 606/2019 del 2 aprile 2019

Medicinale: IRINTO.

Titolare A.I.C.: Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. Estrada do Rio da Mó , 8, 8A e 8B Fervença 2705-906 Terrugem SNT, Portogallo.

Confezioni:

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 045935018 (in base 10);

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 045935020 (in base 10);

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 15 ml - A.I.C. n. 045935032 (in base 10);

«20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 25 ml - A.I.C. n. 045935044 (in base 10).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni.

Solo per uso singolo.

«Irinto» deve essere diluito e usato immediatamente dopo l'apertura.

Dopo diluizione con glucosio 5%, la stabilità fisica e chimica è stata dimostrata per ventiquattro ore quando conservato tra 2°C - 8°C e per dodici ore se conservato tra 25±2°C al riparo dalla luce.

Dopo diluizione con sodio cloruro 0.9%, la stabilità fisica e chimica è stata dimostrata per dodici ore se conservato tra 25±2°C al riparo dalla luce.

Da un punto di vista microbiologico, a meno che il metodo di diluizione precluda il rischio di contaminazione microbica, «Irinto» deve essere usato immediatamente.

Se non utilizzato immediatamente, i tempi e le condizioni di conservazione in uso sono responsabilità dell'utilizzatore e normalmente non devono essere superiori a ventiquattro ore a 2-8° C, a meno che la ricostituzione / diluizione (ecc.) non sia avvenuta in condizioni asettiche controllate e convalidate.

Condizioni particolari di conservazione:

conservare al di sotto di 25°C.

conservare il flaconcino nella confezione originale per proteggere dalla luce.

Per le modalità di conservazione del medicinale ricostituito e diluito, vedere il paragrafo 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Composizione:

principio attivo: 1 ml di concentrato contiene 20 mg di Irinotecan cloridrato triidrato (equivalente a 17,33 mg/ml di irinotecan).

Ogni flaconcino di 2 ml contiene 40 mg di irinotecan cloridrato triidrato.

Ogni flaconcino di 5 ml contiene 100 mg di irinotecan cloridrato triidrato.

Ogni flaconcino di 15 ml contiene 300 mg di irinotecan cloridrato triidrato.

Ogni flaconcino di 25 ml contiene 500 mg di irinotecan cloridrato triidrato.

Eccipienti: ogni millilitro di soluzione contiene 45 mg di sorbitolo (E420).

Ogni millilitro di soluzione contiene 0.138 mg di sodio.

Eccipienti: sorbitolo (E420), acido lattico, sodio idrossido e/o acido cloridrico (per aggiustare il pH a 3.5), acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore del principio attivo:

Fermion Oy Oulu Plant Lääketehtaantie 2 FIN-90660 - Finlandia;

Qilu Pharmaceutical Co. Ltd. No.243 Gong Ye Bei Road China-250 100 Jinan, Shandong Province - Cina.

Produzione, controllo, rilascio dei lotti, confezionamento primario e secondario: Thymoorgan Pharmazie GmbH Schiffgraben 23 38690 Goslar - Germania.

Indicazioni terapeutiche:

«Irinto» è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma avanzato colorettale.

In combinazione con 5-fluorouracile (5-FU) e acido folinico (AF) in pazienti senza precedente chemioterapia per malattia avanzata.

Come monoterapia in pazienti nei quali un trattamento convenzionale contenente 5-fluorouracile non ha avuto successo.

«Irinto» in combinazione con Cetuximab è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma metastatico del colon-retto KRAS wild-type esprimente il recettore per l'epidermal growth factor (EGFR), che non sono stati trattati precedentemente per la malattia metastatica oppure dopo fallimento della terapia citotossica contenente irinotecan.

«Irinto» in combinazione con 5-fluorouracile, acido folinico e Bevacizumab è indicato nella terapia di prima linea dei pazienti con carcinoma metastatico del colon o del retto.

«Irinto» in combinazione con capecitabina con o senza Bevacizumab è indicato nella terapia di prima linea dei pazienti con carcinoma metastatico colorettale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 045935018 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 34,04.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 56,18.

Confezione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 045935020 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 77,27.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 127,53.

Confezione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 15 ml - A.I.C. n. 045935032 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 204,77.
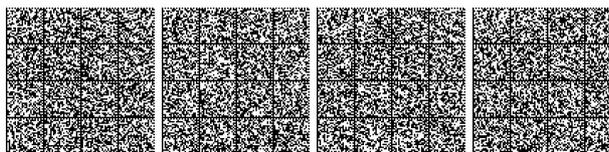
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 337,95.

Confezione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 25 ml - A.I.C. n. 045935044 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 515,07.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 850,08.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Irinto» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Irinto» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02617

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Krupil»

Estratto determina n. 607/2019 del 2 aprile 2019

Medicinale: KRUPIL.

Titolare A.I.C.: Farto S.r.l. - Farmaco Biochimico Toscano.

Confezione: «5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038273049 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione:

principio attivo: ramipril.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038273049 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 2,35.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,40.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Krupil» (ramipril), è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Krupil» (ramipril) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02618

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Mercurius-Heel»

Estratto determina AAM/AIC n. 80/2019 del 3 aprile 2019

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per il medicinale omeopatico MERCURIUS-HEEL descritto in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 1, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è Biologische Heilmittel Heel GmbH con sede legale e domicilio fiscale in Dr. Reckeweg-Straße 2-4, 76532 Baden-Baden (Germania).

Stampati

1. Le confezioni del medicinale omeopatico di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. del medicinale omeopatico oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

1. I lotti del medicinale di cui all'art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Trascorso il suddetto termine le confezioni del predetto medicinale non potranno più essere dispensate al pubblico e dovranno essere ritirate dal commercio.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE AIC N° 80 /2019 DEL 03/04/2019

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2016/10455	MERCURIUS-HEEL	046368015	"COMPRESSE" 1 CONTENITORE PER COMPRESSE IN PP DA 50 COMPRESSE	complesso	Mercurius solubilis Hahnemanni D10 Hepar sulfuris D8 Lachesis D12 Phytolacca americana D4 Ailanthus altissima D3 Echinacea D3 Atropa belladonna D4	Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germania	5 anni	RR	C

19A02619

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Propofol Bioq»

Estratto determina AAM/PPA n. 229/2019 del 18 marzo 2019

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società BIOQ Pharma Ltd, con sede in Garden Cottage, Hascombe Road, Godalming, GU84AE - Surrey, Gran Bretagna (GB).

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/122.

Medicinale PROPOFOL BIOQ.

Confezioni:

A.I.C. n. 040963011 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini vetro 20 ml;

A.I.C. n. 040963023 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 5 fiale vetro 20 ml;

A.I.C. n. 040963035 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino vetro 50 ml;

A.I.C. n. 040963047 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino vetro 100 ml;

A.I.C. n. 040963050 - «20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino vetro 50 ml,

alla società BIOQ Pharma BV, con sede legale in Prins Bernhardplein 200, 1097 - Amsterdam, Paesi Bassi.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della notifica alla società e viene pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02708

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ropivacaina Bioq»

Estratto determina AAM/PPA n. 230/2019 del 18 marzo 2019

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società BIOQ Pharma Ltd, con sede in Garden Cottage, Hascombe Road, Godalming, Surrey, Gran Bretagna.

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/113.

Medicinale ROPIVACAINA BIOQ.

Confezioni:

A.I.C. n. 044387013 - «readyfusor 2 mg/ml soluzione per infusione in sistema di somministrazione» 1 flacone in HDPE da 250 ml in dispositivo di somministrazione con sacca da trasporto;

A.I.C. n. 044387025 - «readyfusor 2 mg/ml soluzione per infusione in sistema di somministrazione» 1 flacone HDPE da 250 ml in dispositivo di somministrazione con sacca da trasporto e catetere da 6,5 cm;

A.I.C. n. 044387037 - «readyfusor 2 mg/ml soluzione per infusione in sistema di somministrazione» 1 flacone HDPE da 250 ml in dispositivo di somministrazione con sacca da trasporto e catetere da 15 cm,

alla società: BIOQ Pharma BV, con sede legale in Prins Bernhardplein 200 - 1097 - Amsterdam, Paesi Bassi.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della notifica alla società e viene pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02709

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Uvadex»

Estratto determina AAM/PPA n. 231/2019 del 18 marzo 2019

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Therakos (UK) Ltd, con sede in West Forest Gate, Wellington Road, RG40 2AT - Wokingham, Gran Bretagna (GB).

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/120.

Medicinale UVADEX.

Confezione A.I.C. n. 038005017 - «20 mcg/ml soluzione per la modifica di frazione ematica» 12 flaconcini in vetro ambrato da 10 ml,

alla società: Therakos Europe Limited, con sede in College Business & Tecnology Perk, Cruiserath, Blanchardstown, Dublino.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della notifica alla società e viene pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02710

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vivotif»

Estratto determina AAM/PPA n. 234/2019 del 18 marzo 2019

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Paxvax Ltd con sede legale e domicilio in 1 Victoria Square, B1 1BD - Birmingham (Regno Unito).

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/3151.

Medicinale VIVOTIF.

Confezioni:

A.I.C. n. 025219041 - «2.000 milioni capsule rigide gastroresistenti» blister 3 capsule;

A.I.C. n. 025219054 - «2.000 milioni capsule rigide gastroresitenti» 50 blister da 3 capsule;

A.I.C. n. 025219066 - «2.000 milioni capsule rigide gastroresistenti» 1 blister da 4 capsule,

alla società: Emergent Netherlands B.V. con sede legale e domicilio fiscale in Strawinskylaan 411, 1077XX - Amsterdam (The Netherlands).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto.

Medicinale «Vivotif» «2.000 milioni capsule rigide gastroresistenti» blister 3 capsule - A.I.C. confezione n. 025219041 - lotti 3003268 - 3003269.

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della notifica alla società e viene pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02711

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Adozione delle Linee guida dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

Sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale è stata pubblicata la determinazione n. 97 del 4 aprile 2019 con la quale sono state adottate le «Linee guida dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA)»: https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_121952_725_1.html

Le Linee guida, emesse ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e della determinazione AgID n. 160 del 2018 recante «Regolamento per l'adozione di linee guida per l'attuazione del Codice dell'Amministrazione digitale», definiscono le informazioni che costituiscono l'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi e le regole che dovranno essere seguite dagli Enti tenuti a pubblicare i propri riferimenti.

19A02634

BANCA D'ITALIA

Bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati che non applicano i principi contabili internazionali.

L'art. 1, comma 1070 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ha introdotto nel decreto legislativo n. 38/2005 (1) un nuovo art. 2-*bis*, in base al quale i soggetti che in precedenza erano obbligatoriamente tenuti ad applicare, nella redazione dei propri bilanci, i principi contabili internazionali possono applicare tali principi in via facoltativa se non hanno titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Ai sensi del successivo comma 1071, questa facoltà decorre dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della nuova norma (vale a dire, l'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018).

È stato quindi chiesto di conoscere a quali disposizioni devono fare riferimento, per redigere il bilancio d'esercizio e consolidato, le banche e gli altri intermediari vigilati (2) (di seguito, «intermediari») che decidano di applicare le disposizioni contabili nazionali. A questo fine si trasmette, in allegato, una nota alla quale gli intermediari fanno riferimento per la compilazione del bilancio, d'esercizio e consolidato, chiuso o in corso al 31 dicembre 2018. Seguirà un'ulteriore comunicazione relativa ai criteri che gli intermediari devono seguire per la compilazione delle segnalazioni statistiche di vigilanza disciplinate dalla Banca d'Italia.

Con riferimento agli esercizi successivi la Banca d'Italia si riserva di emanare, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 136 del 2015, disposizioni più dettagliate in materia di forme tecniche dei bilanci degli intermediari che non applicano i principi contabili internazionali. Analogamente, la Banca d'Italia fa riserva di emanare aggiornamenti alle segnalazioni statistiche di vigilanza per adeguarne il contenuto alla possibilità di applicare le disposizioni contabili nazionali.

La presente comunicazione e la nota allegata verranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito Internet della Banca d'Italia.

Roma, 15 marzo 2019

Il Governatore: VISCO

---

(1) Decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 «Esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali».

(2) Intermediari finanziari iscritti nell'albo unico, SIM, SGR, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché le relative capogruppo.

ALLEGATO

I BILANCI DELLE BANCHE E DEGLI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI CHE NON ADOTTANO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Disposizioni generali

Il bilancio d'esercizio e consolidato delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati che non adottano i principi contabili internazionali è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ([3]); esso è corredato da una relazione degli amministratori sulla gestione.

Ai fini della compilazione del bilancio si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 136 del 18 agosto 2015 (di seguito "il Decreto") e, per gli aspetti non direttamente disciplinati dal Decreto, della Direttiva 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (di seguito "la Direttiva"), come integrata dalla Raccomandazione della Commissione 23 giugno 2000, n. 2000/408/CE relativa alla presentazione di informazioni integrative in materia di strumenti finanziari e di altro tipo (di seguito "la Raccomandazione").

Di seguito si richiamano le disposizioni del Decreto, della Direttiva e della Raccomandazione più rilevanti. E' fatta salva ogni ulteriore disposizione non direttamente richiamata, così come ogni altra previsione normativa applicabile.

1. Il bilancio d'esercizio

1.1 Stato patrimoniale

Lo schema dello stato patrimoniale segue quanto disciplinato dalla Sezione 3 "Struttura dello stato patrimoniale" della Direttiva.

Le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi dello stato patrimoniale seguono quanto previsto dalla Sezione 4 "Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale" della Direttiva.

1.2 Conto economico

Lo schema del conto economico segue quanto disciplinato dalla Sezione 5 "Struttura del conto profitti e perdite" della Direttiva. Il conto economico è presentato secondo lo schema previsto dall'articolo 27 "Presentazione verticale" della Direttiva.

Le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi seguono quanto previsto dalla Sezione 6 "Disposizioni relative a singole voci del conto profitti e perdite" della Direttiva.

1.3 Nota integrativa

Il contenuto della nota integrativa segue le disposizioni previste dal Decreto (ad esempio, quelle riportate all'articolo 21); per quanto non espressamente previsto nel Decreto, si fa riferimento a quanto disciplinato dalla Direttiva e dalla Raccomandazione.

La nota integrativa è redatta organizzando le informazioni per Parti e Sezioni secondo lo schema che segue. E' fatta salva ogni ulteriore informazione, non direttamente richiamata nelle Parti e Sezioni di seguito indicate, che le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati ritengano necessaria per assicurare un'adeguata e completa informativa al mercato.

([3]) Articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 136 del 18 agosto 2015.

Parte A – Politiche contabili

Sezione 1 - Principi generali di redazione

In questa sezione sono indicate le politiche contabili adottate (Articolo 21, comma 1, lettera a) del Decreto) e illustrati i criteri di iscrizione, classificazione, valutazione, cancellazione e rilevazione delle componenti patrimoniali e reddituali.

Vanno inoltre descritte tutte le principali procedure contabili seguite in relazione agli strumenti finanziari (paragrafo 3.4 della Raccomandazione).

Sezione 2 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio

In questa sezione sono indicati la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (Articolo 21, comma 1, lettera n) del Decreto).

Sezione 3 - Altri Aspetti

La sezione riporta eventuali ulteriori aspetti, quali ad esempio i cambiamenti dei criteri di valutazione per effetto del passaggio dai principi contabili internazionali alla disciplina contabile nazionale.

Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale

Sezione 1 - I Crediti

Formano oggetto di illustrazione in questa sezione i conti dell'attivo che corrispondono alle voci "Crediti verso enti creditizi" e "Crediti verso la clientela". Occorre fornire una rappresentazione della qualità del portafoglio creditizio e il dettaglio delle garanzie ricevute, indicando, tra l'altro, separatamente i crediti deteriorati e quelli per interessi di mora (Articolo 21, comma 1, lettera g) del Decreto), nonché l'importo delle svalutazioni effettuate.

Sezione 2 - I Titoli

In questa sezione sono illustrati i conti dell'attivo relativi alle voci "Titoli del tesoro e altri effetti ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali", "Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso" e "Azioni e altri titoli a reddito variabile".

Deve essere indicata la ripartizione dei titoli tra valori considerati o non considerati immobilizzazioni finanziarie, specificando il criterio adottato per la classificazione nelle due categorie (Articolo 41, comma 2, lettera b) della Direttiva), e fornita l'ulteriore distinzione tra valori quotati e non quotati su mercati regolamentati (Articolo 41, comma 2, lettera a) della Direttiva). Viene inoltre fornita informazione, per gli elementi non considerati immobilizzazioni finanziarie, del valore di bilancio e del valore corrente (Articolo 6, comma 3 del Decreto).

Per le immobilizzazioni finanziarie valutate al costo e non svalutate ai sensi dell'articolo 16, comma 1 lettera a) e b) del Decreto, va indicato il valore contabile e il valore derivante dall'applicazione dei suddetti criteri di svalutazione delle singole attività o di raggruppamenti di attività, precisando i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato (Articolo 21, comma 1, lettera i) del Decreto).

Sezione 3 - Le partecipazioni

Vanno indicati il nome e la sede legale di ciascuna delle imprese nelle quali l'intermediario possiede una partecipazione, precisando la frazione del capitale posseduto, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per la quale è stato approvato il bilancio (Articolo 21, comma 1, lettera b) del Decreto). Va riportato anche il dettaglio delle attività e passività verso imprese del gruppo e verso imprese partecipate, con l'indicazione della quota delle attività avente carattere subordinato (Articoli 5, 6 e 7 della Direttiva).

Deve essere indicata la ripartizione tra valori quotati e non quotati su mercati regolamentati (Articolo 41, comma 2, lettera a) della Direttiva).
Vengono inoltre fornite le variazioni annue delle partecipazioni. A tal fine viene indicato l'importo delle esistenze iniziali, delle rimanenze finali, degli incrementi e delle diminuzioni dell'esercizio (Articolo 41, comma 1 della Direttiva).

Sezione 4 - Le immobilizzazioni materiali e immateriali

In questa sezione vengono fornite le informazioni relative alle variazioni annue delle immobilizzazioni materiali e immateriali. A tal fine viene l'indicato, per ogni categoria di immobilizzazione materiale e immateriale, l'importo delle esistenze iniziali, delle rimanenze finali, degli incrementi e delle diminuzioni dell'esercizio (Articolo 41, comma 1 della Direttiva).

Sezione 5 - Altre voci dell'attivo

Formano oggetto di illustrazione in questa sezione i conti dell'attivo relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti, ove ritenute rilevanti.

Sezione 6 - I debiti

Questa sezione illustra i conti del passivo relativi a "Debiti verso enti creditizi", "Debiti verso clienti" e "Debiti rappresentati da un titolo di credito". La nota integrativa fornisce indicazioni sulle obbligazioni convertibili in azioni, sui warrants, sulle opzioni e sui titoli o valori simili emessi dall'intermediario, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono (Articolo 21, comma 1, lettera f) del Decreto).

Sezione 7 - I fondi

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voce "Accantonamenti per rischi ed oneri".

Sezione 8 - Il capitale, le riserve, il fondo per rischi bancari/finanziari generali e le passività subordinate

La sezione illustra le componenti del patrimonio netto, il fondo per rischi bancari/finanziari generali e le passività subordinate.

Deve essere indicato il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni o quote dell'intermediario e il numero e il valore nominale delle nuove azioni o quote sottoscritte durante l'esercizio (Articolo 21, comma 1, lettera e) del Decreto); vanno altresì indicate le azioni di godimento, specificando il numero e i diritti che esse attribuiscono (Articolo 21, comma 1, lettera f) del Decreto).

Per ogni passività subordinata che superi il 10% dell'importo complessivo delle passività subordinate, va indicato l'importo della passività assunta, la valuta in cui è espressa, il tasso d'interesse, la data di scadenza (o, se si tratta di un'emissione perpetua, eventuali circostanze nelle quali è previsto un rimborso anticipato), i termini della subordinazione, eventuali disposizioni per convertire la passività subordinata in capitale o altra forma di passività e i relativi termini (Articolo 40, comma 2, lettera a) della Direttiva).

Si fornisce inoltre la rappresentazione della composizione delle riserve del patrimonio netto.

Sezione 9 – Altre voci del passivo

Formano oggetto di illustrazione in questa sezione i conti del passivo relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti, ove ritenute rilevanti.

Viene inoltre fornita informativa sui "Fondi di terzi in amministrazione " (Articolo 10 della Direttiva).

Sezione 10 – Concentrazione e distribuzione delle attività e passività

Le voci e sottovoci "Crediti verso enti creditizi - altri crediti", "Crediti verso la clientela", "Debiti verso enti creditizi - a termine o con preavviso", "Debiti verso clienti", "Debiti verso clienti - altri debiti - a termine o con preavviso", "Debiti rappresentati da un titolo di credito" vengono suddivise sulla base dello loro durata residua nel modo seguente (Articolo 40, comma 3 della Direttiva):

- fino a tre mesi,
- da oltre tre mesi a un anno,
- da un anno a cinque anni;
- oltre i cinque anni.

Occorre anche fornire informazioni circa eventuali concentrazioni significative di rischio di credito derivanti da esposizioni in bilancio e "fuori bilancio" per settore economico (ad esempio per settore industriale) e localizzazione geografica (ad esempio, per paese o per gruppi di paesi) (paragrafo 5.2 della Raccomandazione).

Sezione 11 – Le garanzie e gli impegni

Formano oggetto di illustrazione in questa sezione tutti gli impegni che potrebbero dar luogo a rischi di credito, precisando la natura e l'ammontare di qualsiasi tipo di impegno che sia rilevante rispetto alle attività dell'intermediario (Articolo 25 della Direttiva).

Viene data rappresentazione dell'importo complessivo degli impegni finanziari e delle garanzie che non figurano nello stato patrimoniale, con l'indicazione della natura e della forma di eventuali garanzie reali fornite dall'intermediario (Articolo 40, comma 1 della Direttiva).

Vanno indicate informazioni sulle attività costituite in garanzia di propri impegni o di impegni di terzi (comprese le passività eventuali) in modo da far figurare, per ogni voce del passivo o fuori bilancio, l'importo totale delle attività in questione (Articolo 40, comma 3, lettera d) della Direttiva).

Viene fornita informativa circa la natura e l'obiettivo commerciale di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società (Articolo 21, comma 1, lettera m) del Decreto).

Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati deve essere indicato il *fair value* e le informazioni sulla loro entità e natura (Articolo 21, comma 1, lettera h) del Decreto).

Sezione 12 - Destinazioni di utili

In questa sezione viene indicata la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (Articolo 21, comma 1, lettera p) del Decreto).
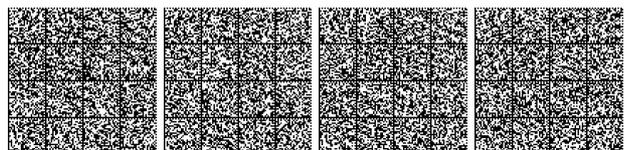
Parte C – Informazioni sul conto economico

Sezione 1 - Gli interessi

In questa sezione viene rappresentato il dettaglio di oneri e proventi da interessi.
Con riferimento agli oneri viene specificato l'ammontare degli oneri versati per passività subordinate dall'intermediario nel corso dell'esercizio (Articolo 41, comma 2, lettera e) della Direttiva).

Con riferimento ai proventi da interessi e assimilati, si fornisce il dettaglio per mercato geografico qualora dal punto di vista dell'organizzazione dell'intermediario tali mercati differiscano tra loro considerevolmente (Articolo 40, comma 5 della Direttiva).

Sezione 2 - Le commissioni

In questa sezione viene rappresentato il dettaglio di oneri e proventi da commissioni. Viene rappresentato, tra l'altro, il dettaglio dei proventi da commissioni per mercato geografico qualora dal punto di vista dell'organizzazione dell'intermediario tali mercati differiscano tra loro considerevolmente (Articolo 40, comma 5 della Direttiva).

Sezione 3 - Dividendi e altri proventi

In questa sezione viene rappresentato il dettaglio dei dividendi e degli altri proventi su titoli. Viene rappresentato, tra l'altro, il dettaglio dei proventi su titoli per mercato geografico qualora dal punto di vista dell'organizzazione dell'intermediario tali mercati differiscano tra loro considerevolmente (Articolo 40, comma 5 della Direttiva).

Sezione 4 - Profitti (perdite) da operazioni finanziarie

In questa sezione viene rappresentato il dettaglio di profitti e perdite da operazioni finanziarie. Viene rappresentato, tra l'altro, il dettaglio dei profitti (perdite) da operazioni finanziarie per mercato geografico qualora dal punto di vista dell'organizzazione dell'intermediario tali mercati differiscano tra loro considerevolmente (Articolo 40, comma 5 della Direttiva).

Sezione 5 - Altri proventi e oneri di gestione e proventi e oneri straordinari

In questa sezione viene rappresentato il dettaglio delle voci relative agli altri proventi e oneri di gestione e ai proventi e oneri straordinari, ripartito tra i principali elementi che li compongono ove tale ripartizione abbia rilevanza per la valutazione dei bilanci. Occorre inoltre fornire informazioni sull'ammontare e sulla natura dei suddetti elementi (Articolo 41, comma 2, lettera d) della Direttiva).

Sezione 6 - Spese amministrative

In questa sezione viene rappresentato il dettaglio delle spese amministrative e fornita l'informazione sul numero medio di dipendenti per categoria, calcolato come media del numero di dipendenti ponderato per il numero di mesi lavorati sull'anno; inoltre si forniscono i costi del personale riferiti all'esercizio — se non iscritti separatamente nel conto economico — ripartiti per salari e stipendi, oneri sociali e oneri per i trattamenti di quiescenza (Articolo 40, comma 1 della Direttiva).

Sezione 7 - Rettifiche, riprese di valore e accantonamenti

In questa sezione viene fornito il dettaglio delle rettifiche di valore su crediti e degli accantonamenti per passività e per impegni, nonché le riprese di valore su tali voci.
Le rettifiche di valore su crediti verso gli enti creditizi, verso clienti e verso imprese con i quali l'intermediario ha un legame di partecipazione, nonché verso imprese collegate vanno suddivise nella nota integrativa qualora tale distinzione sia sostanziale (Articolo 33, comma 4 della Direttiva).
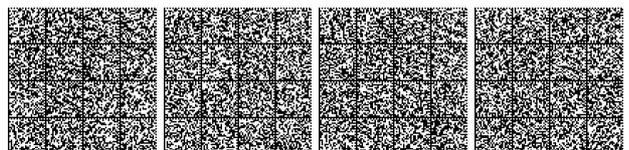
Parte D – Altre informazioni

Sezione 1 - Gli amministratori e i sindaci

In questa sezione viene indicato l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci nonché i crediti erogati e le garanzie prestate in loro favore (Articolo 21, comma 1, lettera c) del Decreto).

Sezione 2 – Compensi ai revisori

Viene indicato l'importo totale dei corrispettivi, di competenza dell'esercizio finanziario, di ciascun revisore legale o di ciascuna impresa di revisione contabile per la revisione legale del bilancio d'esercizio, per gli altri servizi di *assurance*, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile (Articolo 40, comma 1 della Direttiva).

Sezione 3 - Parti correlate

In questa sezione vengono indicate le operazioni con parti correlate di importo rilevante, non concluse a normali condizioni di mercato, specificando la natura del rapporto e fornendo ogni altra informazione relativa utile per la comprensione del bilancio; vanno anche indicati gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società (Articolo 21, comma 1, lettera l) del Decreto).

Sezione 4 – Informazione sui rischi

In questa sezione vanno fornite le informazioni sugli obiettivi e le strategie di gestione del rischio dell'intermediario, che riflettano l'uso degli strumenti finanziari nel contesto della strategia operativa complessiva (paragrafo 3.2 della Raccomandazione).

Devono inoltre essere fornite le informazioni sulle politiche e sulle modalità di gestione dei rischi connessi con le attività aventi finalità di negoziazione e copertura, indicando in particolare la precisa natura dell'esposizione dell'intermediario e la gestione del rischio di credito, del rischio di mercato, del rischio di liquidità ed ogni altro rischio significativo (paragrafo 3.3 della Raccomandazione).

Va presentata un'analisi adeguata degli strumenti aventi finalità di negoziazione e di copertura, nonché informazioni sul livello di attività dell'intermediario rispetto a tali strumenti. L'analisi deve indicare in particolare i termini e le condizioni che potrebbero incidere sull'ammontare, i tempi e l'attendibilità dei flussi di cassa futuri (paragrafo 4.3 della Raccomandazione).

Le informazioni in materia di rischio di mercato vanno fornite sulla base del valore a rischio, di un'analisi di sensibilità o di un'altra misura del rischio connesso con le variazioni del prezzo di mercato (paragrafo 6.1 della Raccomandazione). Occorre che i vari metodi siano impiegati in sostituzione o in combinazione l'uno con l'altro, in modo da fornire un quadro completo dell'esposizione dell'intermediario ai rischi di mercato connessi con le posizioni in strumenti di negoziazione e di copertura. Laddove ciò sia possibile, vanno fornite indicazioni specifiche per ogni tipo di rischio di mercato (paragrafo 6.2 della Raccomandazione).

Sezione 5 – Informazioni sui fondi propri e sull'adeguatezza patrimoniale

Nella presente sezione va fatto rinvio:

- all'informativa sui fondi propri e sull'adeguatezza patrimoniale contenuta nell'informativa al pubblico ("Terzo Pilastro"), laddove richiesta a livello individuale;
- all'informativa sui fondi propri e sull'adeguatezza patrimoniale contenuta nell'informativa al pubblico ("Terzo Pilastro") fornita a livello consolidato, laddove non richiesta a livello individuale.
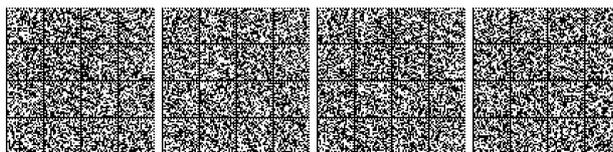
Sezione 6 – Cartolarizzazione

Formano oggetto di rilevazione nella presente sezione le informazioni di natura quantitativa e qualitativa relative alle operazioni di cartolarizzazioni "proprie" e di "terzi".

Sezione 7 – Informazioni su specifiche operatività

In questa sezione vanno indicati:

- gli importi delle operazioni di leasing, ripartiti fra le rispettive voci dello stato patrimoniale (Articolo 41, comma 2, lettera c) della Direttiva);
- le informazioni sui servizi di gestione o di intermediazione a terzi, qualora l'entità di questo tipo di affari sia rilevante rispetto al complesso delle attività dell'intermediario (Articolo 41, comma 2, lettera f) della Direttiva).

Sezione 8 – Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato

In questa sezione l'intermediario esentato dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato indica il nome e la sede della banca controllante che redige il bilancio consolidato e il motivo dell'esonero (Articolo 40, comma 2 del Decreto).

Sezione 9 - Impresa capogruppo o banca comunitaria controllante

In questa sezione viene indicato il nome e la sede legale dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato in cui l'impresa è inclusa in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato (Articolo 21, comma 1, lettera o) del Decreto).

2. Il bilancio consolidato

Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni descritte con riferimento al bilancio d'esercizio, fatti salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti.

Adeguamenti necessari

Tra gli adeguamenti necessari rientra quanto segue:

a) nell'indicare le operazioni fra parti correlate, non sono incluse le operazioni comprese in un consolidamento che sono eliminate in sede di consolidamento (Articolo 36, comma 1 del Decreto);

b) nell'indicare il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, è indicato a parte il numero di dipendenti occupati in media da imprese che sono oggetto del consolidamento proporzionale (Articolo 36, comma 1 del Decreto);

c) nell'indicare l'importo dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci, nonché dei crediti erogati e delle garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria, si fa riferimento ai soli importi concessi - dall'intermediario controllante e dalle sue controllate - agli amministratori e ai sindaci dell'intermediario controllante (Articolo 36, comma 1 del Decreto);

d) nell'indicare l'importo complessivo degli impegni finanziari e delle garanzie che non figurano nello stato patrimoniale, vanno indicati distintamente gli impegni verso imprese affiliate o collegate (Articolo 40, comma 1 della Direttiva).

Integrazioni necessarie (Articolo 36, commi 2, 3 e 4 del Decreto)

Tra le integrazioni necessarie rientra la predisposizione dei seguenti elenchi:

a) elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale;

b) elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale;

c) elenco delle partecipazioni non consolidate;

d) elenco delle altre imprese controllate, collegate o sottoposte al controllo congiunto.

I suddetti elenchi indicano per ciascuna impresa:

e) la denominazione e la sede;

f) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle imprese controllate;

g) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;

h) la ragione dell'inclusione nell'elenco, se già non risulti dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c).

Qualora, infine, si sia verificata una variazione notevole nella composizione delle imprese incluse nel consolidamento, sono fornite informazioni che rendono significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.

19A02712

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LATINA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: la ditta «F M» di Castellani Francesco, con sede in Aprilia (Latina), via G. Matteotti n. 87, già assegnataria del marchio d'identificazione 118 LT, ha cessato in data 31 dicembre 2018 l'attività di produzione di oggetti in metallo prezioso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 212 del 15 aprile 2019.

La ditta ha provveduto a restituire un punzone in dotazione alla medesima.

19A02713

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: la ditta «Casa Dell'Orologio» di D'Anolfo Americo, con sede in Latina, corso della Repubblica n. 54, già assegnataria del marchio d'identificazione 108 LT, ha cessato in data 11 aprile 2019 l'attività di produzione di oggetti in metallo prezioso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 213 del 15 aprile 2019.

La ditta ha provveduto a restituire quattro punzoni in dotazione alla medesima.

19A02714
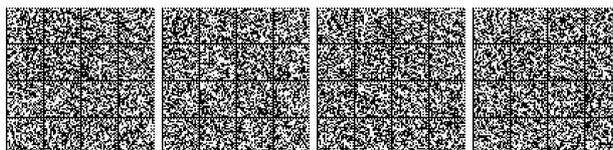
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Avviso relativo all'aggiornamento della pericolosità geologica nel Comune di Sovramonte.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 5 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione, con decreto del segretario generale n. 51 del 3 aprile 2019, è stato approvato l'aggiornamento della pericolosità geologica nel Comune di Sovramonte (Belluno), con l'inserimento di una zona di attenzione areale.

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto è consultabile sul sito www.adbve.it

19A02635

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di San Cataldo.

Il Comune di San Cataldo (Caltanissetta) con deliberazione n. 4 del 29 gennaio 2019 ha fatto ricorso alla procedura di risanamento finanziario, prevista dall'art. 246 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2019, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone della dott.ssa Rosalia Eleonora Presti, del dott. Calogero Angelo Nicosia e del dott. Gioacchino Salvatore Guarrera, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

19A02636

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Autorizzazione alla società «RINA Intermodal S.r.l.», per l'approvazione e mantenimento in servizio delle cisterne mobili e dei contenitori per gas a elementi multipli (CGEM) e dei loro accessori secondo quanto previsto dal capitolo 6.7 dell'ADR (trasporto stradale) del RID (trasporto ferroviario) e dell'ADN (trasporto per via navigabile interna).

Con decreto dirigenziale del 2 aprile 2019, prot. n. 10553, la società RINA Intermodal S.r.l. con sede a Genova (GE), via Corsica 12, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2017 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2018), all'approvazione ed al mantenimento in servizio delle cisterne mobili e dei contenitori per gas a elementi multipli (CGEM) e dei loro accessori secondo quanto previsto dal capitolo 6.7 dell'ADR (trasporto stradale) del RID (trasporto ferroviario) e dell'ADN (trasporto per via navigabile interna) secondo le modalità riconosciute per il trasporto marittimo (IMDG Code).

La validità dell'autorizzazione è di quattro anni dalla data di rilascio della stessa, decadendo di diritto al venir meno dell'appartenenza alla International Association of Classification Societies (IACS).

19A02691

Autorizzazione alla società «ECO - European Certifyng Organization S.p.A.» (O.N. n.0714) per le attività previste dal decreto 18 giugno 2015.

Con decreto dirigenziale del 28 marzo 2019, n. 10138, la società «ECO - European Certifyng Organization S.p.a.», con sede a Faenza (Ravenna), via Mengolina n. 33, sulla base del decreto 18 giugno 2015, è stata autorizzata all'espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste.

Il logo autorizzato da apporre sulle attrezzature a pressione sottoposte ad ispezione in base al decreto 18 giugno 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2015) è il seguente:
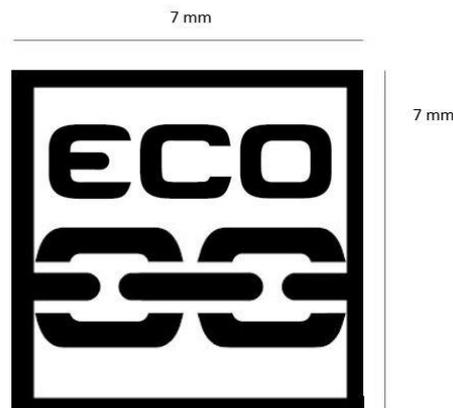
La validità della presente autorizzazione coincide con la validità di designazione della società «ECO - European Certifyng Organization S.p.a.», con sede a Faenza, quale organismo notificato TPED ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

19A02715

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 UE della Commissione e del regolamento di esecuzione UE 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 217 del 30 agosto 1967 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Chianti» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 del 20 ottobre 1984 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Chianti»;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2014, con il quale è stato integrato il comma 6 dell'art. 5 del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Chianti»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero Sezione qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Chianti»;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Toscana su istanza del Consorzio di tutela del vino Chianti con sede in Firenze, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Chianti», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 27 marzo 2019, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Chianti»;

Considerato altresì che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;

Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni;

Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «CHIANTI»

All'art. 6, le caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche della DOCG dei vini «Chianti» sono modificate come di seguito riportato:

«Chianti»:

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;

sapore: secco, armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Chianti» con il riferimento alla sottozona «Colli Aretini»:

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;

sapore: secco, armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Chianti» con il riferimento alla sottozona «Colli Fiorentini»:

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;

sapore: secco, armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Chianti» con il riferimento alla sottozona «Colli Senesi»:

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;

sapore: secco, armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

«Chianti» con il riferimento alla sottozona «Colline Pisane»:

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;

sapore: secco, armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Chianti» con il riferimento alla sottozona «Montalbano»:

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;

sapore: secco, armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Chianti» con il riferimento alla sottozona «Montespertoli»:

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;

sapore: secco, armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Chianti» con il riferimento alla sottozona «Rufina»:

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;

sapore: secco, armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Chianti» Superiore:

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;

sapore: secco, armonico, sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

19A02689

Approvazione della seconda graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'articolo 1 del decreto del 6 ottobre 2017.

Con decreto direttoriale n. 4815 del 15 marzo 2019, registrato all'Organo di controllo al numero 141 in data 20 marzo 2019, è stata approvata la seconda graduatoria parziale dei soggetti richiedenti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 6 ottobre 2017 a valere sui fondi di cui al reg. (UE) 508/2014 - FEAMP - misura 1.33 arresto temporaneo delle attività di pesca redatta secondo le modalità previste dall'art. 8 del decreto direttoriale n. 2858 del 1° febbraio 2018.

Il testo integrale dei provvedimenti è consultabile sul sito www.politicheagricole.it

19A02707

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-098) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
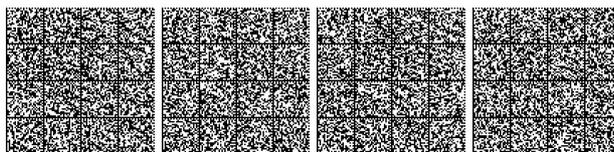
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.